

Liq. CONTROLL.

Rep. n. 3/2025 del 23/01/2025

N. R.G. 20-1/2024 P.U.

1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI AVEZZANO

Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Leopoldo Sciarrillo	Presidente
dott. Paolo Lepidi	Giudice
dott.ssa Francesca Greco	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. **20/2024** al *sub 1* avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII promosso da:

ASCENZI ELISABETTA (c.f. **SCNLBT75H64A515P**), nata il 24.06.1975 ad Avezzano e residente a Carsoli (AQ) in Contrada Colle Farola snc, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv. Luca Salciccia ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso in Avezzano, via Roma n. 143;

CREDITORE RICORRENTE

nei confronti di

EDIL GL.MA Snc di Giovanni e Marco Arcangeli (c.f. **01117730661**) con sede legale in Carsoli, via Tiburtina Valeria km 69,100 snc



e

dei soci illimitatamente responsabili:

ARCANGELI MARCO (Cod. Fisc: RCNMRC64R10H501X) nato il 10.10.1964 a Roma e residente a Carsoli (AQ) in via Roma n. 250, rappresentato ed assistito dall'avv. Luca Sanità e domiciliato presso il Suo studio in Avezzano (AQ), Via Mons. Bagnoli, 155

e

ARCANGELI GIOVANNI (Cod. Fisc: RCNGNN62A29H501A) nato il 29.01.1962 a Roma e residente a Carsoli (AQ) in via Roma n. 135

DEBITORI

Letto il ricorso depositato il 30/05/2024 da Elisabetta Ascenzi diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti della società Edil Gi.Ma s.n.c. di Giovanni e Marco Arcangeli e dei soci illimitatamente responsabili Marco Arcangeli e Giovanni Arcangeli;

visti i documenti allegati al ricorso;

udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che si è costituito in giudizio Marco Arcangeli nella qualità di socio illimitatamente responsabile della società Edil Gi.Ma. s.n.c.;

vista la regolarità delle notifiche effettuate alla società ai sensi dell'art. 40 co. 8 CCII e a Federica Arcangeli, quale erede del socio illimitatamente responsabile Giovanni Arcangeli, deceduto, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;

constatato che la società debitrice e l'erede del socio Giovanni Arcangeli non sono comparsi;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale ai sensi dell'art. 27 CCII) sita in Carsoli (AQ), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 28 CCI;



ritenuta sussistente la legittimazione attiva del ricorrente¹, in quanto il credito risulta dal decreto ingiuntivo n. 65/2020 del 15/05/2020, emesso dal Tribunale di Avezzano nell'ambito del procedimento n. 1292/2019 r.g., con il quale la Edil Gi.Ma snc di Giovanni e Marco Arcangeli e Marco Arcangeli e Federica Arcangeli sono stati condannati a pagare alla ricorrente la somma di € 35.434,95, oltre gli ulteriori interessi come da domanda, dichiarato esecutivo con provvedimento del 10/09/2020 nei soli confronti della società e del socio Marco Arcangeli;

rilevato che, alla luce della documentazione depositata in atti e del decreto ingiuntivo azionato dalla ricorrente, il credito vantato dalla ricorrente è relativo alla prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente in favore della società dal 28/01/1999 al 31/03/2018 (ferie non godute, TFR, permessi non goduti e ratei 14esima);

osservato che l'art. 33 CCII prevede che la liquidazione controllata del patrimonio possa essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo;

considerato che, per le società, la cancellazione dal registro delle imprese opera come presunzione assoluta di cessazione dell'attività;

rilevato, altresì, che l'art. 270 del CCII prevede che la liquidazione controllata produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, effettuando un richiamo all'art. 256 CCII, in quanto compatibile; ne discende che la liquidazione nei confronti dei soci è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata, ma questa non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi²;

ritenuto, applicati i principi sopra richiamati, che debba trovare accoglimento la domanda

¹ Cfr. sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013 (Rv. 624795) di cui si riporta la massima di interesse *"In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante"*.

² Cfr. Cass. Sez. 1, n. 35955 del 27 dicembre 2023.



nei confronti della società e che la liquidazione controllata debba essere dichiarata anche nei confronti dei due soci illimitatamente responsabili, in quanto:

- con riferimento al socio deceduto Giovanni Arcangeli, la morte del predetto non risulta iscritta nel registro delle imprese e, dunque, non è stata pubblicizzata, a tutela dell'affidamento dei terzi, nelle forme previste dalla legge;

- con riferimento al socio illimitatamente responsabile Marco Arcangeli, la sua qualità rimane tale sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, decorrendo da tale momento il termine annuale previsto ex art. 33 CCII;

neppure rileva il fatto che il decesso di uno dei due soci, trattandosi di una s.n.c., abbia determinato lo scioglimento della società ai sensi del combinato disposto degli artt. 2284, 2308 e 2272 n. 4 c.c., in quanto lo scioglimento non comporta anche l'estinzione della società, che si ha una volta liquidati i rapporti giuridici pendenti facenti capo alla società, e definite tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare e avere. Ne consegue che, verificatosi lo scioglimento di una società in nome collettivo per il venir meno, a causa della morte di uno dei due soci, della pluralità (non ricostituita) degli stessi, il socio superstite conserva tale qualità, ed è, pertanto, assoggettabile alla liquidazione controllata unitamente alla società;

va, inoltre, rigettata l'eccezione relativa alla sussistenza dei presupposti per accedere alla procedura di esdebitazione ex art. 283 CCII svolta in subordine dal socio Marco Arcangeli, in quanto i relativi requisiti non sono stati in alcun modo dimostrati, avendo il resistente depositato unicamente una busta paga, dichiarando di non essere intestatario di altri beni, circostanza questa contraddetta dalla documentazione depositata dal ricorrente in data 25/10/2024; neppure il predetto socio ha depositato la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 268 e 283 CCII;

ritenuto, inoltre, superato il limite previsto dall'art. 268 co. 2 CCII, considerato, unitamente al credito vantato dalla ricorrente, che risultano crediti contributivi per oltre € 24.000, come emerge dalla documentazione acquisita;

ritenuto, infine, sussistente il presupposto dell'insolvenza, considerato lo stato di inattività della società, le deduzioni svolte dal socio superstite in merito alla propria



incapacità di provvedere alla gestione della società e al pagamento del credito della ricorrente, l'infruttuosità della procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile che costituiva la sede legale della società, che non ha consentito l'integrale soddisfacimento dei crediti esistenti, come emerge dal progetto di distribuzione depositato in atti, nonché la persistenza del debito vantato nei confronti della lavoratrice; ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti ex art. 268 e 270 CCII;

P.Q.M.

Visti gli artt. 268, 268 e 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **EDIL GI.MA Snc di Giovanni e Marco Arcangeli** (c.f. 01117730661) con sede legale in Carsoli, via Tiburtina Valeria km 69,100 snc e dei soci illimitatamente responsabili: **ARCANGELI MARCO** (Cod. Fisc: RCNMRC64R10H501X) nato il 10.10.1964 a Roma e residente a Carsoli (AQ) in via Roma n. 250, e **ARCANGELI GIOVANNI** (Cod. Fisc: RCNGNN62A29H501A) nato il 29.01.1962 a Roma e residente a Carsoli (AQ) in via Roma n. 135.

NOMINA giudice delegato la dott.ssa Francesca Greco.

NOMINA liquidatore l'avv. Filippo Paolini, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.

ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori, nonché i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

DISPONE che il debitore possa trattenere le somme relative al proprio mantenimento nella misura determinata dal g.d. all'esito delle necessarie verifiche e del parere motivato



del liquidatore che depositerà, se del caso, apposita istanza, mettendo, invece, a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti.

ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

AUTORIZZA provvisoriamente i ricorrenti ad utilizzare le automobili di loro proprietà, impregiudicata ogni valutazione del liquidatore in merito all'utilità della loro liquidazione.

ORDINA, qualora nel patrimonio vi siano beni mobili registrati e beni immobili, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore.

DÀ ATTO che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio.

DISPONE che il liquidatore:

- apra un conto corrente dedicato alla procedura (ferma restando la distinzione tra masse sul piano contabile) presso l'Istituto di Credito convenzionato, nel quale verrà acquisito l'intero attivo della procedura;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 co. 2 lett. d) ovvero alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle



domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

DISPONE che il liquidatore depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore anche: a) se il ricorrente stia collaborando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

DISPONE che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Avezzano e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al liquidatore che avrà cura di notificare la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025.

Il Giudice estensore
dott.ssa Francesca Greco

il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo

